



COMUNE DI DENICE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE. del CONSIGLIO COMUNALE N. 03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TASSE E TARIFFE COMUNALI, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, ANNO 2023 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **21,00** nella sede comunale, con possibilità di collegamento in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e nei termini di Statuto, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N.	Nome e Cognome	PRESENTI	ASSENTI
1.	<i>Fabio Lazzarino</i>	X	
2.	<i>Massimiliano Cagno</i>	X	
3.	<i>Giuseppe Mastorchio</i>	X	
4.	<i>Gian Paolo Satragno</i>	X	
5.	<i>Maurizio Mozzone</i>	X	
6.	<i>Francesco Poggio</i>	X	
7.	<i>Caterina Anfuso</i>	X	
8.	<i>Roberto Tavoni</i>		X
9.	<i>Luciana Albarelli</i>		X
10.	<i>Nicola Cosma Papa</i>	X	
11.	<i>Annalisa Brusco</i>	X	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. Andrea Giuseppe Bava, Vice Segretario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Fabio Lazzarino, ai sensi dell'articolo 39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione dell'ordine del giorno della seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui «Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2», ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO altresì l'intervento del Consigliere Comunale Nicola Cosma Papa, Capogruppo di Minoranza, che esprime la dichiarazione di voto favorevole del proprio gruppo ma nel contempo richiede al Vice Segretario di verificare presso l'Unione Montana Suol d'Aleramo se siano intervenuti accordi scritti con la società Econet SRL nel periodo in cui egli era Presidente, visto che il Sindaco non perde occasione per insinuarlo e, a verifica effettuata, di informarlo dell'assenza di accordi, cosa di cui il dichiarante si dice certo, in modo che lo stesso possa porre in essere le azioni legali che riterrà opportune a tutela della propria immagine pubblica e della propria reputazione;

Dopo ampia ed approfondita discussione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 (nove) componenti

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2023 (confermando quanto deliberato per l'annualità 2022), nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,00
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (articolo 11, lett. f, del Regolamento Comunale)	0,00
5	Fabbricati rurali strumentali	1,00

2. Di stabilire che la riscossione dell'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di pagamento di seguito indicati, che si intendono automaticamente adeguati ad eventuali nuove disposizioni di legge che stabiliscano uno slittamento degli stessi:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

4. Di confermare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nell'aliquota dello 0,8%, con una soglia di esenzione di € 10.000,00 lordi annui.
5. Di approvare il Piano Finanziario T.A.R.I. per l'anno 2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).
6. Di stabilire che la riscossione della T.A.R.I. dovrà essere effettuata nei termini di pagamento di seguito indicati, attraverso la previsione della possibilità di effettuare i versamenti in due rate:

TARI	I Rata	31 luglio
	II Rata	31 ottobre

7. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006.

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Segretario, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto Comunale e dell'articolo 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Presidente

Dott. Fabio Lazzarino

Il Vice Segretario

Dott. Andrea Giuseppe Bava

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 07/12/2023.

Dott.ssa Cristina De Felice

Dichiarazione di Esecutività

- ☒ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Denice, _____